

STATUTO

2024

FP | FONDAZIONE
PESCARABRUZZO
condividere innovando

Statuto 2024

Il presente Statuto è stato redatto ai sensi della L. 23.12.1998 n. 461, del D.Lgs. 17.5.1999 n. 153, dell'Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 5.8.1999, del D.M. 150/2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Carta delle Fondazioni in ossequio alla Mozione Finale del Congresso ACRI del 7-8 giugno 2012 e del Protocollo d'Intesa ACRI-MEF del 22 aprile 2015.

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 4/9/2024 (prot. MEF-DT-DE N. 0082080/2024)

INDICE

Titolo I

Norme Generali

Art. 1 - Denominazione	3
Art. 2 - Scopo della Fondazione	3
Art. 3 - Ambiti operativi e Imprese Strumentali	3
Art. 4 - Modalità operative	4
Art. 5 - Patrimonio	5
Art. 6 - Destinazione del reddito	5
Art. 7 - Gestione del patrimonio	5
Art. 8 - Organi della Fondazione	6
Art. 9 - Verifica dei requisiti	7
Art. 10 - Requisiti generali di onorabilità	7
Art. 11 - Regole generali d'incompatibilità e ineleggibilità	8
Art. 12 - Conflitto d'interesse	9

Titolo II

Organi

Art. 13 - Comitato di Indirizzo	10
Art. 14 - Decadenza e sospensione	10
Art. 15 - Acquisizione e caratteristiche della carica	11
Art. 16 - Designazioni e nomine	11
Art. 17 - Poteri del Comitato di Indirizzo	13
Art. 18 - Convocazione	13
Art. 19 - Deliberazioni del Comitato di Indirizzo	14
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione	15
Art. 21 - Durata e caratteristiche della carica	15
Art. 22 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	16
Art. 23 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	16
Art. 24 - Presidente della Fondazione	17
Art. 24-bis - Presidenza Onoraria	18
Art. 25 - Collegio dei Revisori	19
Art. 26 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori	19

Titolo III

Altre Norme

Art. 27 - Compensi e rimborsi spese	20
Art. 28 - Direttore Generale	20
Art. 29 - Bilancio e Documento Programmatico Previsionale	21
Art. 30 - Scioglimento	22
Art. 31 - Libri obbligatori	22
Art. 32 - Personale e struttura operativa	22
Art. 33 - Disposizioni transitorie generali	23

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. La “Fondazione Pescarabruzzo”, che può essere denominata alternativamente Fondazione Caripe – Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino – è una persona giuridica privata senza scopo di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale; essa è regolata oltre che dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito “Protocollo d’intesa”, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.
2. Essa deriva dalla Cassa di Risparmio e di Credito Agrario istituita in Loreto Aprutino con R.D. 1° Ottobre 1871, n. 141, mediante inversione dei fondi del locale Monte Frumentario. Essa venne in seguito denominata Cassa di Risparmio della Provincia di Pescara – con sede in Loreto Aprutino – assumendo la corrispondente funzione territoriale in base al R.D. 15 dicembre 1936.
Con successivo decreto governativo 23 novembre 1939, la sede viene trasferita in Pescara.
3. La Fondazione ha sede legale in Pescara, Corso Umberto I, n. 83.

ART. 2 - SCOPO DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione indirizza la propria attività nei “settori ammessi” di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 153/99, ed opera in via prevalente nei “settori rilevanti” richiamati nei successivi punti 2 e 3, di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del citato Decreto.
2. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale in via principale nei seguenti “settori rilevanti”:
 - ricerca scientifica e tecnologica;
 - educazione, istruzione e formazione;
 - arte, attività e beni culturali;
 - salute pubblica.
3. La Fondazione continua, inoltre, a perseguire concreti obiettivi nel “settore rilevante” della promozione dello sviluppo economico locale. Nell’ambito della promozione dello sviluppo economico si ricomprende anche il terzo settore.

ART. 3 - AMBITI OPERATIVI E IMPRESE STRUMENTALI

1. Per le finalità di cui all’art. 2, la Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini statutari nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto. La Fondazione può contrarre debiti con società da esso partecipate o ricevere garanzie dalle medesime, entro limiti prefissati e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

2. La Fondazione può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di enti e società che abbiano ad oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali al raggiungimento dei propri fini statutari nei "settori rilevanti", come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 153/1999.
3. Essa può esercitare attività di impresa con contabilità separata solo se strettamente strumentale ai fini statutari ed esclusivamente nei "settori rilevanti" di cui all'art. 1 lett. d) del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153; non può esercitare funzioni creditizie né qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o sovvenzione, diretta od indiretta, a favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
4. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della provincia di Pescara e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria Abruzzesi.
5. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

1. La Fondazione opera nel rispetto di regolamenti interni adottati ai sensi dei successivi artt. 17 e 22.
2. I regolamenti interni disciplinano le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
4. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
5. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

ART. 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto, si incrementa per effetto degli accantonamenti a riserva di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 6 nonché delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.
2. Il patrimonio può inoltre incrementarsi per effetto dell'imputazione delle plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria.
3. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

ART. 6 - DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. Limitatamente ai fini del presente Statuto si considera reddito della Fondazione l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione, nonché gli utili realizzati e distribuiti dagli enti e dalle società strumentali costituite dalla Fondazione ai sensi del precedente art. 3 del presente Statuto.
2. La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai "settori rilevanti";
 - e) una quota del reddito, nel limite massimo del 3% di quanto stabilito ai sensi della precedente lett. d) può essere destinata alla Fondazione Musei Civici e/o alla Fondazione No Man's Land di Loreto Aprutino;
 - f) quanto residua indifferentemente agli altri fini statutari, al reinvestimento del reddito, ovvero previa valutazione dell'Autorità di Vigilanza ad accantonamenti e riserve facoltativi previsti dal presente Statuto.
3. La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

ART. 7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La gestione finanziaria del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, dalla Fondazione ad intermediari abilitati e specializzati italiani od esteri, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero può essere effettuata direttamente dalla Fondazione attraverso modalità operative interne, separate ed autonome rispetto a quelle adottate per le altre attività istituzionali della Fondazione. L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e ha luogo sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dall'Organo di Indirizzo.

2. In caso di affidamento della gestione patrimoniale all'esterno, si farà ricorso ad intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza ed eticità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
4. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento con le proprie finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 e a 7, del Protocollo d'intesa.
7. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.
8. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Comitato di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Comitato di Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) il Collegio dei Revisori.
2. Al Comitato di Indirizzo sono riservate le funzioni di indirizzo della Fondazione; al Consiglio di Amministrazione sono riservate le funzioni amministrative; al Collegio dei Revisori sono riservate le funzioni di controllo.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nonché funzioni di disciplina delle adunanze degli organi collegiali
4. I componenti gli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.
5. I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

ART. 9 - VERIFICA DEI REQUISITI

1. Ciascun organo collegiale verifica l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza delle cause di incompatibilità dei propri componenti, entro trenta giorni dalla accettazione della carica.
2. La verifica di cui al comma 1. per il Presidente e per il Direttore Generale è svolta dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le verifiche di cui ai commi precedenti non sospendono l'immissione nella carica.

ART. 10 - REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA'

1. I componenti gli organi ed il Direttore Generale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.3.1998, n. 144, e dal D.M. 11.11.1998, n. 468, e successive modificazioni.

Gli stessi organi devono essere scelti fra soggetti di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti gli organi, né quella di Direttore Generale coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
3. L'impedimento di cui al comma 2 non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa.

ART. 11 - REGOLE GENERALI D'INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ'

1. Sussiste incompatibilità reciproca fra le cariche di componente del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di Direttore Generale, fatta eccezione per la carica di Presidente della Fondazione, il quale è nominato componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente, laddove nominato fra i membri del Comitato di Indirizzo, resta sospeso, ove non si dimetta, dalla carica di componente dello stesso per tutta la durata del mandato. Il periodo di sospensione viene computato ai fini del calcolo della durata della carica di componente del Comitato di Indirizzo, ferma restando la disciplina dei mandati parziali. Tuttavia il membro del Comitato eletto Presidente continua a svolgere le funzioni di Presidente del Comitato di Indirizzo medesimo senza diritto di voto.
3. Qualora i Consiglieri ed i Revisori siano scelti tra i membri del Comitato di Indirizzo, con l'accettazione della nomina essi decadono dalla carica di componente del Comitato. In tale ipotesi gli enti designanti da cui sono pervenuti i componenti decaduti saranno richiamati a rinnovare le loro designazioni secondo le procedure previste dallo Statuto.
4. Non possono ricoprire la carica di membri di un qualsiasi organo della Fondazione e la carica di Direttore Generale:
 - a) il coniuge ed i parenti e affini entro il terzo grado dei membri del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Direttore Generale, nonché i dipendenti della Società bancaria conferitaria;
 - b) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
 - c) i soggetti comunque collegati da rapporti di collaborazione remunerata, anche a tempo determinato, con gli enti e gli organismi ai quali spettano poteri di designazione;
 - d) i membri titolari di cariche in altre Fondazioni di origine bancaria, disciplinate dal D.Lgs. n. 153/1999 e dall'art. 11 della L. n. 448/01;
 - e) i soggetti comunque collegati da rapporti di collaborazione remunerata, anche a tempo determinato, degli enti o delle organizzazioni beneficiarie degli interventi della Fondazione qualora esse assumano caratteristiche di particolare stabilità, fatta eccezione per gli amministratori delle società o enti costituiti o partecipati dalla Fondazione ai sensi del precedente art. 3, comma 2, del presente Statuto;
 - f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria e coloro che esercitano cariche negli organi gestionali, di

sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

- g) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
 - h) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo di partito politico a livello nazionale e nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;
 - i) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto.
5. L'incompatibilità non si applica ai titolari di incarichi accademici, a meno che non lo siano anche di incarichi, posizioni o funzioni di cui al precedente comma 4.
 6. Esiste incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Indirizzo, del Collegio dei Revisori e di Direttore Generale della Fondazione e l'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla Società bancaria conferitaria.
 7. I componenti degli organi sono obbligati a dare immediata comunicazione di eventuali cause di incompatibilità.
 8. Le sopravvenute cause di incompatibilità sono causa di decadenza dalla carica.
 9. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 4, lettere b), g), h).
 10. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
 11. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

ART. 12 - CONFLITTO D'INTERESSE

1. I componenti degli organi collegiali della Fondazione che si trovino per qualsiasi causa in conflitto di interessi con la stessa debbono darne immediata comunicazione al Presidente della Fondazione ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
2. In casi di violazioni degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente l'Organo di appartenenza, sentito il Collegio dei Revisori, a seconda della gravità della violazione commina le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione dalla carica; in caso di violazione ripetuta, commina la sanzione della decadenza dalla carica.
3. Le previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al Direttore Generale e a coloro che svolgono funzioni di direzione nella struttura operativa della Fondazione. Nel caso, la sanzione può essere comminata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II ORGANI

ART. 13 - COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da 10 membri.
2. I membri del Comitato di Indirizzo devono essere in possesso di conoscenze ed esperienze in almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione e precisati nel precedente art. 2 o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali alle sue attività.
3. I membri del Comitato di Indirizzo devono possedere altresì i requisiti di professionalità che verranno individuati con apposito regolamento.
4. I membri del Comitato di Indirizzo non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.
5. La qualità di membro del Comitato di Indirizzo si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento da parte del Presidente della Fondazione della relativa comunicazione scritta.
6. La qualità di membro del Comitato di Indirizzo dura per cinque esercizi, compreso quello di nomina, e termina alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. Alla scadenza del mandato, i componenti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.
7. I membri del Comitato di Indirizzo possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

ART. 14 - DECADENZA E SOSPENSIONE

1. Decadono da membri degli organi della Fondazione nonché dalla carica di Direttore Generale:
 - a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;
 - b) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti in tre adunanze ordinarie consecutive;
 - c) coloro per i quali sia accertata e non rimossa entro 15 giorni una causa di incompatibilità;
 - d) coloro che perdano i requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 del presente Statuto.
2. Non sono rieleggibili i membri decaduti.
3. La decadenza dalla qualità di membro è accertata dall'organo di appartenenza, che assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Direttore Generale provvede il Consiglio di Amministrazione.
4. Ciascun organo determina con apposito regolamento le modalità di sospensione dalla carica.
5. I provvedimenti di sospensione e decadenza sono deliberati dall'organo competente entro 30 giorni.

ART. 15 - ACQUISIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA CARICA

1. L'incarico di componente del Comitato di Indirizzo si acquista, successivamente alla nomina, alla data della prima adunanza del Comitato stesso convocato dal Presidente della Fondazione in carica.
2. La carica di componente non comporta rappresentanza nel Comitato di Indirizzo dei soggetti dai quali proviene la designazione. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca, né vincolo di mandato.
Essi devono agire in piena e personale autonomia nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

ART. 16 - DESIGNAZIONI E NOMINE

1. Il Comitato di Indirizzo uscente nomina i nuovi componenti dell'Organo, nel solo interesse della Fondazione.
Otto membri sono scelti ciascuno all'interno di terne proposte come di seguito e formate secondo un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi:
 - a) una dal Sindaco del Comune di Loreto Aprutino;
 - b) una dal Sindaco del Comune di Pescara;
 - c) una dalla Fondazione Accademia d'Abruzzo – Pescara;
 - d) una dall'Associazione Scuola, Cultura ed Arte, "Fulvio Luciani" – Pescara;
 - e) una dalla Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico – Pescara;
 - f) tre da tre rilevanti organismi provinciali, regionali o nazionali, individuati dal Comitato di Indirizzo almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato, operanti nei settori rilevanti in cui opera la Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 2.Due membri, scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, sono nominati direttamente dallo stesso Comitato di Indirizzo, prevedendo un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio in cui opera la Fondazione e l'apporto di professionalità che per competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
2. Il Presidente della Fondazione, o chi ne fa le veci sostituendolo nella Presidenza del Comitato di Indirizzo, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei membri designati, ovvero tempestivamente in ogni caso di cessazione durante il mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni.
3. I soggetti provvedono alle designazioni di competenza, indicando candidati in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 10, dei requisiti di professionalità indicati nella richiesta di designazione e ricompresi tra quelli di cui all'art. 13, che non versino in una delle situazioni di cui agli artt. 11 e 12. I candidati di cui alle lettere a) e b) ed uno dei candidati nominati direttamente dal Comitato di Indirizzo ai sensi del primo comma del presente articolo debbono essere residenti da almeno tre anni nella Provincia di Pescara.

4. Le designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, utile ai fini della verifica del possesso dei requisiti, tenuto conto dei criteri definiti dal Comitato di Indirizzo ai sensi del successivo comma 9.

Nel caso in cui gli Enti designanti di cui al comma 1. lett. dalla a) alla f) non comunicano le terne di loro spettanza entro il termine dei 40 giorni, gli stessi vengono invitati, per non più di una volta a voler provvedere alla designazione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nuova richiesta motivata del Presidente della Fondazione. Trascorso tale ulteriore periodo, gli Enti inadempienti decadono dal potere di designazione relativamente alla composizione del Comitato di Indirizzo in detta tornata, potendo comunque concorrere alla formazione dell'Organo alle tornate successive, nel rispetto dei termini indicati.

Qualora nella formazione della terna i candidati designati non presentano i requisiti di cui all'art. 16 comma 3, oppure non venga assicurata la presenza di entrambi i generi, ovvero le terne risultino incomplete nel numero, tenuto anche conto dei criteri definiti dal Comitato di Indirizzo ai sensi del successivo comma 9, l'Ente designante decade dal potere di designazione relativamente alla composizione del Comitato di Indirizzo in detta tornata, potendo comunque concorrere alla formazione dell'Organo alle tornate successive, nel rispetto dei termini indicati.

5. Il Comitato di Indirizzo provvede alle nomine di sua competenza almeno trenta giorni prima del termine della scadenza del mandato ovvero, in caso di cessazione del componente in corso di mandato, entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento della cessazione stessa.
6. Qualora alcuni dei soggetti cui compete la designazione non provvedano nei termini previsti o qualora la terna designata sia difforme dai requisiti richiesti dalla Fondazione, come indicato al precedente comma 4, il potere di nomina sarà esercitato, entro i successivi trenta giorni, dal Prefetto territorialmente competente in riferimento alla sede legale della Fondazione, che si uniforma ai criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.
7. I membri designati o nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
8. In sede di nomina il Comitato di Indirizzo procede alla votazione su ciascuna terna, deliberando a maggioranza assoluta secondo le modalità previste all'art. 19 comma 4. In caso di parità di voti prevarrà il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Il Comitato di Indirizzo opera affinché nella sua composizione si pervenga ad un'adeguata presenza di genere.
9. Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento.

10. Il Comitato di Indirizzo definisce con apposito regolamento le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei suoi componenti, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
11. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Comitato di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei Revisori.
12. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

ART. 17 - POTERI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo:
 - a) nomina il Presidente della Fondazione;
 - b) approva e modifica lo Statuto e i regolamenti interni;
 - c) determina le linee strategiche dei programmi di intervento della Fondazione per congrui periodi di tempo, di durata anche superiore al singolo esercizio;
 - d) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e) nomina e revoca per giusta causa i componenti del Collegio dei Revisori;
 - f) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
 - g) approva il Bilancio d'esercizio ed il Documento programmatico previsionale;
 - h) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione;
 - i) delibera trasformazioni e fusioni;
 - j) delibera l'istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata;
 - k) provvede alla nomina di due dei propri membri;
 - l) delibera l'entità dei compensi e dei rimborsi per i componenti gli organi.
2. Il Comitato di Indirizzo assicura una adeguata presenza di genere nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

ART. 18 - CONVOCAZIONE

1. L'adunanza del Comitato di Indirizzo deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente e del Documento programmatico previsionale.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti il giorno, l'ora, la sede e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, con mezzi che diano certezza di ricezione, almeno cinque

giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio, anche digitale, dei singoli componenti il Comitato di Indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza il rispetto del predetto termine. Quando gli avvisi di convocazione indicano il luogo in cui si tiene la riunione, la stessa potrà svolgersi anche da remoto, con gli intervenuti o parte degli stessi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi collegiali oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano messi a disposizione di tutti gli aventi diritto, se richiesto, i necessari collegamenti telematici per discutere ed esprimere il diritto di voto;
- e) per le votazioni a scrutinio segreto, siano adottate soluzioni che salvaguardino la riservatezza del voto a distanza.

Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Indirizzo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

3. L'adunanza è altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata almeno cinque membri del Comitato di Indirizzo, tre Consiglieri amministratori od il Collegio dei Revisori.
4. Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito quando sia presente un numero di membri pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.
5. Ogni membro ha diritto ad un voto; detto voto deve essere espresso personalmente e non può essere delegato.

ART. 19 - DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Le adunanze del Comitato di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 24.
2. Alle adunanze del Comitato di Indirizzo partecipa il Collegio dei Revisori e può partecipare il Direttore Generale o in mancanza, assenza o impedimento di quest'ultimo, il soggetto della struttura operativa della Fondazione all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante; possono altresì partecipare, su invito del Presidente, anche i membri del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità dei voti la proposta si intenderà respinta.

4. Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Comitato di Indirizzo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. In caso di parità dei voti, risulterà nominata la persona con la maggiore anzianità anagrafica.
5. Delle riunioni del Comitato di Indirizzo il Direttore Generale ove nominato, o l'addetto con funzioni di segretario verbalizzante redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente e al segretario verbalizzante.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, che è membro di diritto e lo presiede.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta attribuisce ad uno dei suoi membri la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli amministratori al momento della nomina devono: possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 10; non versare in una delle situazioni previste agli artt. 11 e 12; almeno due essere residenti nella Provincia di Pescara da almeno un anno.
4. Gli amministratori devono essere in possesso di conoscenze ed esperienze in almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione e precisati nell'art. 2 o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali alle sue attività.
5. Gli amministratori devono anche avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione, o compiti direttivi, per almeno due anni presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate e comunque ragguagliate a quelle della Fondazione, o devono anche avere maturato un'esperienza per almeno quattro anni nell'ambito della docenza universitaria, della libera professione o in campo imprenditoriale.

ART. 21 - DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CARICA

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; possono essere confermati consecutivamente una sola volta. L'incarico di consigliere si acquista, successivamente alla nomina, alla data della prima adunanza del Consiglio, convocato dal Presidente della Fondazione in carica.
2. I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.
3. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
4. Il Componente il Consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne avvierà il procedimento di sostituzione a iniziativa del Presidente.
5. Il Componente il Consiglio dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.
6. In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente della Fondazione senza indugio convoca l'adunanza del Comitato di Indirizzo per la loro sostituzione.

7. La carica di componente non comporta rappresentanza nel Consiglio di qualunque soggetto esterno alla Fondazione.

ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli espressamente riservati al Comitato di Indirizzo dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) redige il Bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
 - b) redige il Documento programmatico previsionale;
 - c) delibera sull'affidamento della gestione del patrimonio della Fondazione;
 - d) propone al Comitato di Indirizzo il testo dei regolamenti della Fondazione;
 - e) delibera sulle erogazioni della Fondazione, nell'ambito dei programmi generali approvati dal Comitato di Indirizzo;
 - f) individua il Direttore Generale e ne determina il relativo compenso;
 - g) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
 - h) nomina i rappresentanti e gli organi delle società partecipate; i nominati al momento dell'entrata in carica non devono incorrere nelle incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto;
 - i) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione, sulle assunzioni di personale e sul trattamento normativo ed economico da riservare allo stesso;
 - j) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
 - k) delibera sulla istituzione di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri, la durata, e proponendo la misura della relativa remunerazione al Comitato di Indirizzo. Qualora componenti degli organi della Fondazione siano chiamati a far parte di dette Commissioni l'incarico dovrà essere anticipatamente conferito con delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, fissato dal Comitato di Indirizzo, sentito il parere del Collegio dei Revisori;
 - l) propone al Comitato di Indirizzo le modifiche statutarie.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ogni potere espressamente delegato dal Comitato di Indirizzo.
4. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale, se nominato, determinando i limiti della delega.
5. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

ART. 23 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta ogni mese e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti il giorno, l'ora, la sede e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, con mezzi che diano certezza di ricezione, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio, anche digitale, dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza il rispetto del predetto termine. Quando gli avvisi di convocazione indicano il luogo in cui si tiene la riunione, la stessa potrà svolgersi anche da remoto, con gli intervenuti o parte degli stessi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi collegiali oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano messi a disposizione di tutti gli aventi diritto, se richiesto, i necessari collegamenti telematici per discutere ed esprimere il diritto di voto;
- e) per le votazioni a scrutinio segreto, siano adottate soluzioni che salvaguardino la riservatezza del voto a distanza.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei Componenti in carica del Consiglio.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne adempie le funzioni, ai sensi dell'art. 24.
7. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente, dal Direttore Generale, ove nominato, e dal segretario verbalizzante stesso. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Comitato di Indirizzo e dura in carica 3 esercizi, compreso quello di nomina, e scade alla data di approvazione del bilancio di esercizio.
2. Egli svolge attività di impulso e coordinamento della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento generale della Fondazione.
3. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Comitato di Indirizzo, senza diritto di voto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di voto, convoca e presiede le eventuali Commissioni Consultive o di studio con diritto di voto, assicurando il loro corretto ed efficace funzionamento.
5. Il Presidente della Fondazione al momento della nomina deve:
 - a) essere in possesso di comprovate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione;
 - b) avere espletato, per almeno quattro anni, funzioni di amministrazione o direzione, compiti direttivi, presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento alla Fondazione; ovvero aver maturato, per almeno cinque anni: un'esperienza nell'ambito della docenza universitaria o una qualificata esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente o di vacanza della carica, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza pure di questo, dal membro più anziano dello stesso Consiglio. Ai fini del presente comma, si osserva l'ordine di anzianità di carica e, in difetto, di età. Il Vice Presidente o il Consigliere Anziano, nell'esercizio del potere vicario, partecipa alle adunanze del Comitato d'Indirizzo senza diritto di voto.
7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente della Fondazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
8. Il Presidente della Fondazione, nei casi di improrogabile urgenza, sentito il Direttore Generale, se in carica, assume ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendola a ratifica dello stesso nella prima riunione utile, salva l'efficacia dell'atto nei confronti di terzi.
9. Il Presidente, il quale può farsi coadiuvare dal Vice Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione e, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può altresì delegare la rappresentanza della Fondazione in via continuativa e/o per categorie di atti.

Art. 24.bis - PRESIDENZA ONORARIA

1. Il Comitato di Indirizzo può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, individuato tra personalità di alto prestigio ed onorabilità, che abbiano rivestito la carica di Presidente della Fondazione, privo di compiti operativi e senza oneri.
2. Il Presidente Onorario può essere invitato alle riunioni degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e, solo se interpellato, può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie di interesse della Fondazione.

ART. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Presso la Fondazione opera un Collegio dei Revisori di tre membri effettivi e due supplenti con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile, in quanto compatibili; essi sono nominati dal Comitato di Indirizzo che sceglie tra loro il Presidente. Con l'immissione nella carica, i Revisori decadono da ogni eventuale altra carica nella Fondazione.
2. Essi debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e, al momento della nomina, almeno uno deve essere residente da almeno un anno nella provincia di Pescara.
3. I Revisori restano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; possono essere confermati per un solo mandato. In ogni caso i Revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.
4. I Revisori effettivi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo.
5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. Le sedute del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel qual caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. I verbali delle riunioni sono firmati da tutti gli intervenuti, anche se audio e/o audio-video collegati. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, del Comitato di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.
6. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo. In caso di morte, rinuncia, decadenza o comunque cessazione dalla carica di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età.
7. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, esso si reputa validamente costituito ma deve essere convocata senza indugio l'adunanza del Comitato di Indirizzo perché provveda all'integrazione.
8. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi formulati dal Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.

ART. 26 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.
2. Il Collegio dei Revisori redige apposita relazione al bilancio dell'esercizio.

TITOLO III ALTRE NORME

ART. 27 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai membri del Comitato di Indirizzo, agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.
2. Ai componenti il Comitato di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese anche in forma forfettaria in misura stabilita dal Comitato, spetta un'indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, erogata secondo le modalità stabilite dallo stesso Comitato su parere conforme del Collegio dei Revisori. Qualora i membri del Comitato partecipino a Commissioni consultive o di studio, di cui all'art. 22, comma 2, lett. k), agli stessi sono riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo ed alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa.
3. Al Presidente della Fondazione, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente, oltre al rimborso anche in forma forfettaria delle spese in misura stabilita dal Comitato di Indirizzo, spetta un'indennità di carica, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, costituita: a) da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; b) da un compenso annuo fisso. I compensi attribuiti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, deliberati dal Comitato di Indirizzo ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. l), sono sottoposti al parere favorevole del Collegio dei Revisori.
4. Ai componenti il Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese anche in forma forfettaria in misura stabilita dal Comitato di Indirizzo, spetta un'indennità di carica, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, costituita: a) da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; b) da un compenso annuo fisso.
5. Il Comitato di Indirizzo determina la misura delle medaglie di presenza e stabilisce i compensi fissi in ragione delle funzioni svolte e delle cariche ricoperte. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.
6. La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità alla legge ed agli usi.
7. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso per il Direttore Generale ove nominato.
8. L'entità delle indennità viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale, alla dimensione e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione.

ART. 28 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può nominare un Direttore Generale, che deve essere scelto tra persone di accertata onorabilità, in possesso di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della

Fondazione. Il Direttore Generale deve, inoltre, possedere titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica, maturate attraverso l'esercizio di attività presso organizzazioni pubbliche o private ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesto l'iscrizione all'albo. Ulteriori specificazioni potranno essere richieste di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina e dovranno essere preventivamente ed oggettivamente stabilite.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive. Può intervenire altresì alle riunioni del Comitato di Indirizzo, ove invitato dal Presidente della Fondazione.
3. Il Direttore Generale compie ogni atto per il quale abbia avuto eventualmente delega dal Consiglio.
4. Il Direttore Generale rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze del Comitato di Indirizzo.
5. Il Direttore Generale può essere legato alla Fondazione da un contratto di lavoro subordinato.
6. In caso di assenza, impedimento o mancata nomina del Direttore Generale, adempie le sopra richiamate funzioni il soggetto all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione, che viene assoggettato alle medesime incompatibilità riferibili al Direttore Generale.

ART. 29 - BILANCIO E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio deve evidenziare la rendicontazione degli investimenti del patrimonio e dei risultati ottenuti.
3. Nel bilancio sarà data, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 150/04, separata e specifica evidenza agli impieghi effettuati e alle relative redditività e dovranno essere indicati nel documento programmatico previsionale, ai fini informativi, gli impieghi realizzati di cui all'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 153/99.
4. La Fondazione:
 - a) deve tenere i libri e le scritture contabili previste dall' art. 2421 del Codice Civile e successive modificazioni;
 - b) deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comitato di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il Documento programmatico previsionale relativo all'attività programmata dalla Fondazione per l'esercizio successivo e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni.
6. Dopo la chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio ed una relazione sulla gestione e lo trasmette ai Revisori venti giorni prima dell'adunanza del Comitato di Indirizzo per la relativa approvazione. Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa. La relazione sulla gestione illustra in apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle

operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

7. Il bilancio deve essere approvato dall'Organo di Indirizzo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente ed essere trasmesso entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.
8. Il progetto di bilancio con la relazione del Consiglio e del Collegio dei Revisori deve restare depositato presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'adunanza del Comitato di Indirizzo chiamata ad approvarlo.
9. Nella tenuta delle scritture contabili, nella redazione dei bilanci e nelle forme di pubblicità degli stessi la Fondazione si attiene alla normativa di settore ed in particolare alle previsioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 153/1999 e successive modificazioni, ed ai regolamenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.
10. Il bilancio può essere reso pubblico anche mediante inserimento nel sito internet della Fondazione.

ART. 30 - SCIoglimento

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari.
3. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza.
4. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altri enti o fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione.

ART. 31 - LIBRI OBBLIGATORI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri:
 - a) libro dei verbali delle adunanze del Comitato di Indirizzo;
 - b) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori;
 - d) libro giornale;
 - e) libro degli inventari.

ART. 32 - PERSONALE E STRUTTURA OPERATIVA

1. La Fondazione può avere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.
2. Può delegare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a soggetti esterni.
3. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

ART. 33 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI

1. Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore dalla data di efficacia del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Una volta ottenuta l'approvazione definitiva dall'Autorità di Vigilanza, la Fondazione pubblicherà il presente Statuto come emendato nelle forme idonee a garantirne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.